



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI**  
**SEZIONE PRIMA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. \_\_\_\_\_ ha pronunciato la  
seguinte

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. **5950** del ruolo generale degli affari contenziosi civili per  
l'anno **2015**, promossa da

con sede a

Cagliari,

\_\_\_\_\_ , residenti a Cagliari e ivi elettivamente

domiciliati, presso lo studio dell'avv. Andrea Sorgentone, che li rappresenta e  
difende per procura speciale in atti,

**opponenti**

**contro**

\_\_\_\_\_ , con sede a Roma, e per essa, la  
mandataria \_\_\_\_\_ , rappresentata e difesa  
dall'avv. \_\_\_\_\_ giusta procura generale alle liti, ed  
elettivamente domiciliata a Cagliari, presso lo studio dell'avv.

**opposta**

**e con l'intervento di**

pagina 1 di 17



sentenza ottenuta dall'avv. Andrea Sorgentone

con sede a Milano e,  
per essa, la mandataria con  
sede a Verona, elettivamente domiciliato a Cagliari, presso lo studio dell'avv.  
che la rappresenta e difende per procura generale alle liti,

**intervenuta in giudizio**

La causa è stata decisa sulle seguenti

**CONCLUSIONI**

**Nell'interesse degli opposenti:** voglia il Tribunale,

in via principale

- ~ accertato e dichiarato il mancato adempimento dell'onere probatorio incombente sull'opposta, revocare il decreto ingiuntivo opposto e, conseguentemente, mandare assolti gli opposenti da qualsiasi contraria pretesa;

in via subordinata

- ~ accertare e dichiarare che le condizioni proposte e applicate dalla banca sono complessivamente originariamente usuarie e quindi nulle per legge, con conseguente applicazione dell'art. 1815 c.c.;
- ~ accertare e dichiarare la nullità delle pattuizioni contrattuali per i motivi di cui alla parte espositiva e, conseguentemente, accertare l'erroneità e la non debenza del saldo portato nell'estratto conto certificato, oggetto di ingiunzione;

in ogni caso

- ~ per l'effetto dell'accoglimento delle domande di cui ai numeri che precedono, revocare il decreto ingiuntivo opposto;



~ con condanna della convenuta al rimborso delle spese di lite a favore dell'avv. Andrea Sorgentone che si dichiara antistatario.

**Nell'interesse dell'opposta e dell'intervenuta:** voglia il Tribunale, *contrariis reiectis*, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:

1. **in via preliminare** accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione attorea per mancata contestazione nei termini di legge nonché di quelli previsti in contratto degli estratti conto, e, per l'effetto, dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
2. **nel merito e in via principale**, per i motivi dedotti in comparsa, ritenere infondata in fatto ed in diritto l'avversa domanda e, per l'effetto, rigettare la stessa;
3. **in ogni caso**, con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente procedura.

### **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

1. Il giudizio nasce dall'opposizione proposta dalla  
contro il decreto  
ingiuntivo n. 1026 dell'intestato Tribunale, emesso in data 23 aprile 2015, con cui,  
su istanza di era stato ingiunto alla società in qualità di debitore  
principale e agli altri attori in qualità di garanti il pagamento di euro 111.968,64,  
oltre interessi convenzionali e spese ivi liquidate.

Gli opposenti hanno denunciato l'applicazione di interessi usurari e l'applicazione e capitalizzazione per tutta la durata del rapporto di conto corrente di una commissione di massimo scoperto nulla per indeterminatezza, ai sensi dell'art. 1346 c.c., non essendo indicati con precisione i criteri in base ai quali



essa sarebbe stata calcolata, ma soprattutto in quanto calcolata non già sulla somma affidata o rimasta disponibile, bensì, al contrario, sulla somma massima utilizzata nel periodo (il trimestre) e per tutti i giorni del periodo di riferimento.

Tanto esposto, gli opposenti hanno lamentato che il saldo del conto indicato dalla banca avrebbe dovuto essere ben inferiore a quello richiesto in sede monitoria e per dimostrarlo hanno fatto richiamo a una perizia di parte prodotta con l'atto di citazione.

Con specifico riguardo alla loro posizione di garanti, il hanno indicato di avere rilasciato una garanzia fideiussoria e, pertanto, accessoria rispetto all'obbligazione principale e non già a prima richiesta come, invece, enunciato dalla banca e, in questa prospettiva, hanno affermato di essere legittimati a sollevare le eccezioni relative alla nullità sopra denunciate.

Tanto esposto, gli opposenti –oltre chiedere la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto- hanno formulato le seguenti conclusioni:

1. accertare e dichiarare che le condizioni proposte ed applicate dalla banca sono complessivamente originariamente usuarie e quindi nulle per legge, con conseguente applicazione dell'art. 1815 c.c.;
2. accertare e dichiarare la nullità della clausola che prevede la commissione di massimo scoperto;
3. accertare e dichiarare –con azione di accertamento negativo- che i saldi tempo per tempo degli e/c per cui è causa sono errati e non dovuti e quindi accertare e dichiarare il saldo del c/c 10401404 all'ultimo e/c in atti (con condanna della banca alla rettifica nelle proprie risultanze contabili) epurato di tutte le annotazioni non dovute e ricalcolato ai tassi di interesse



attivi e passivi come di giustizia, senza c.m.s. e giorni valuta;

4. per effetto dell'accoglimento delle domande di cui ai numeri che precedono, revocare il decreto ingiuntivo opposto, con condanna della convenuta al rimborso delle spese di lite a favore del loro procuratore.

L'opposta, nel resistere, ha eccepito:

- la prescrizione dell'azione attrice per mancata contestazione degli estratti conto;
- come la capitalizzazione trimestrale degli interessi (peraltro non denunciata dagli opposenti), le commissioni di massimo scoperto, la commissione disponibilità fondi e mancanza fondi, *ove applicati*, [fossero] *stati convenzionalmente stabiliti nel rispetto della normativa vigente e secondo i principi dettati costantemente dalla giurisprudenza (sic)* e come a fronte della lettera di comunicazione di revoca degli affidamenti concessi e recesso dai contratti in essere, con contestuale sollecito di pagamento delle somme dovute, gli odierni attori non avessero *contestato, né genericamente né, tanto meno, specificamente, il credito richiesto dalla banca, con ciò riconoscendolo (sic)*.

Quanto alla posizione dei garanti, la banca ha eccepito come i garanti avessero assunto l'impegno di pagare *illico et immediate*, a semplice richiesta, senza poter opporre al creditore le medesime eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore sicché sarebbe stato loro consentito unicamente di opporre le eccezioni letterali fondate sul contratto intercorrente tra lo stesso e il beneficiario, dirette a stigmatizzarne l'invalidità.

Tanto eccepito, la banca ha formulato le conclusioni trascritte.



Con comparsa depositata 15 febbraio 2018 è intervenuta *ex art.* 111 c.p.c. a sua volta avente causa d in forza di un'operazione di cartolarizzazione avente ad oggetto un portafoglio di crediti pecuniari (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 93 del 8 agosto 2017).

L'intervenuta ha confermato tutte le precedenti istanze formulate negli atti difensivi depositati dalla società cedente.

All'udienza 22 maggio 2019, fissata per la precisazione delle conclusioni, gli oppositori hanno eccepito come la mancanza degli estratti conto relativi al rapporto escludesse che potesse ritenersi provato il credito azionato e ha poi ribadito *le censure sollevate riguardo le clausole contenute nei contratti versati in atti dal nostro contraddittore ed in particolare: A) contratto del 15.02.2005 1. la previsione del tasso debitore solo per le operazioni allo scoperto; 2. la nullità della clausola disciplinante la c.m.s. (da pagina 6 doc. 2 monitorio), B) contratto del 7.08.2007 non riferito al rapporto oggetto di causa n. 10401404 bensì al n. 10882547 (da pagina 28 doc. 2 ricorso monitorio); C) contratto di affidamento del 18. 12.2008 (da pagina 56 doc. 2 ricorso monitorio )1. discrepanza tra il tasso debitore per anticipi indicato nella prima pagina – tasso effettivo 8,243 e quello indicato nel documento di sintesi 10.125; 2. nullità della clausola disciplinante la c.m.s. (sic).*

Tanto esposto, gli attori hanno precisato le domande nei seguenti termini:

in via principale

- ~ accertato e dichiarato il mancato adempimento dell'onere probatorio incombente sull'opposta, revocare il decreto ingiuntivo opposto e,



conseguentemente, mandare assolti gli opposenti da qualsiasi contraria pretesa;

in via subordinata

- ~ accertare e dichiarare che le condizioni proposte e applicate dalla banca sono complessivamente originariamente usurarie e quindi nulle per legge, con conseguente applicazione dell'art. 1815 c.c.;
- ~ accertare e dichiarare la nullità delle pattuizioni contrattuali per i motivi di cui alla parte espositiva e, conseguentemente, accertare l'erroneità e la non debenza del saldo portato nell'estratto conto certificato, oggetto di ingiunzione;

in ogni caso

- ~ per l'effetto dell'accoglimento delle domande di cui ai numeri che precedono, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- ~ con condanna della convenuta al rimborso delle spese di lite a favore dell'avv. Andrea Sorgentone che si dichiara antistatario.

La causa, istruita solo con prove documentali, è stata tenuta a decisione sulle conclusioni trascritte.

2. L'opposizione a decreto ingiuntivo è fondata, non sussistendo la prova del credito vantato dalla banca.

Come hanno esattamente rimarcato gli opposenti all'udienza 22 maggio 2019 (fissata per la precisione delle conclusioni con l'ordinanza 23 marzo 2017 di rigetto della dedotta consulenza tecnica d'ufficio) a sostegno della pretesa azionata in sede monitoria, aveva prodotto:

- 1) procura generale alle liti del 7.6.2011 ]



Repertorio 68546 Raccolta 19218;

- 2) contratto di conto corrente n. 10401404;
- 3) estratto autentico *ex art. 50* d.lgs. n. 385/93 relativo al C/C N. 10401404;
- 4) fideiussione *omnibus* del 18/12/2008 per euro 130.000,00;
- 5) fideiussione *omnibus* del 18/12/2008 per euro 130.000,00;
- 6) racc. A/r del 26/02/2013

S.a.s.

- 7) racc. A/r del 26/02/2013

S.a.S.

- 8) procura generale per il compimento di ogni attività giudiziale e stragiudiziale rilasciata da

. Pietro Sormani in

Precisato che dalla semplice lettura del doc. 3 citato si ricava che l'*estratto autentico ex art. 50 D.Lgs. n. 385/93* (T.U.B.) depositato dalla banca si risolvesse in un semplice estratto di saldaconto, ossia nella mera dichiarazione del *saldo* (assunto, appunto, come il *dovuto*), con l'aggiunta della attestazione di *verità e liquidità* del funzionario deputato, assolutamente inidoneo, nella vigenza dell'art. 50 T.U.B. a fondare l'emissione del decreto ingiuntivo (*cfr.* Cass., 30 maggio 2017, n. 13542), deve considerarsi come non sia stato depositato dall'opposta alcun estratto conto.

Con la comparsa di costituzione la banca ha prodotto solo: 1) atto di citazione notificato; 2) procura generale alle liti del 7/6/2011 Notar





di Milano, n. 356676 rep., n. 77776, racc., del 22/1/2008; 4) fascicolo del procedimento monitorio.

L'opposta non si è poi avvalsa del termine accordato dal giudice istruttore per l'indicazione dei mezzi di prova e per produzioni documentali.

Orbene, deve ritenersi, alla luce di siffatta situazione, che non sussistano i presupposti per la ricostruzione del saldo assunto a favore della banca.

È pur vero che, nel proporre opposizione, gli attori (in senso formale) non hanno affermato di non essere debitori di alcunché nei confronti della banca ma hanno solamente lamentato l'applicazione di interessi usurari e la capitalizzazione di somme pretese in forza di invalida commissione di massimo scoperto, con conseguente riduzione della somma dovuta.

Tanto non è sufficiente, però, a identificare la misura del credito di cui è titolare la banca.

Il procedimento monitorio introduce un ordinario giudizio di cognizione caratterizzato dal carattere eventuale e differito del contraddittorio, il quale si istaura soltanto nella fase dell'opposizione ma deve essere rapportato al momento iniziale dell'intero procedimento costituito dalla presentazione del ricorso, sicché il potere cognitivo del giudice dell'opposizione non si limita ad un mero controllo circa la ricorrenza o meno dei presupposti richiesti dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, e in particolare della prova a ciò sufficiente, ma si estende al pieno accertamento delle condizioni dell'azione dedotta in giudizio, e specificamente dell'esistenza o meno della prova del credito fornita dal preteso creditore nel corso di entrambe le fasi dell'iter processuale, indipendentemente dalla valutazione sommaria già compiuta dal giudice nel decreto ingiuntivo, senza



il contraddittorio dell'altra parte ( *cfr.*, tra le tante, Cass., 12 marzo 2019, n. 7020, Cass., 28 maggio 2019, n. 14473 e la più risalente, 24 settembre 2013, n. 21840).

Nella fattispecie, in ragione del fatto che la banca opposta si è data cura di ricostruire le vicende del rapporto per cui è causa e non ha prodotto gli estratti conto relativi al rapporto stesso ma solo un estratto di saldaconto non riesce possibile determinare l'ammontare del saldo indicato a credito.

La Suprema Corte è consolidata nel ritenere che nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, di una pattuizione che imponga addebiti al correntista o, comunque, in tutti i casi in cui al correntista siano state addebitate somme non dovute, la banca abbia l'onere di produrre gli estratti a partire dall'apertura del conto.

La ragione di tale conclusione si spiega ove si consideri che, negata la validità della clausola sulla cui base sono stati calcolati gli interessi, la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del conto corrente consente, attraverso un'integrale ricostruzione del dare e dell'avere con l'applicazione del tasso legale, di determinare il credito della banca (sempre che la stessa non risulti addirittura debitrice, una volta depurato il conto dalla illegittima capitalizzazione); allo stesso risultato non si può pervenire con la prova del saldo, comprensivo di capitale ed interessi, al momento della chiusura del conto: infatti, tale saldo non solo non consente di conoscere quali addebiti, nell'ultimo periodo di contabilizzazione, siano dovuti ad operazioni passive per il cliente e quali alla capitalizzazione degli interessi, ma esso, a sua volta, discende da una base di computo che è il risultato di precedenti capitalizzazioni degli interessi (così, Cass. 2 maggio 2019, n. 11543, in motivazione).



La produzione totale degli estratti conto dà precisa evidenza dell'andamento del rapporto e giustifica, come tale, la condanna del correntista al pagamento del saldo (per lui) debitore, sterilizzato dall'illegittima contabilizzazione di interessi o addebiti non dovuti.

Per quanto attiene ai casi in cui la produzione degli estratti conto sia incompleta, in quanto mancante della parte di essi che dovrebbero documentare la prima frazione del rapporto, la Corte ha spiegato, in primo luogo, che l'estratto conto non costituisce l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto, non potendo escludersi che l'andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni. In tal senso, a fronte della mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, il giudice del merito potrebbe valorizzare, esemplificativamente, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o, a norma degli artt. 2709 e 2710 c.c., le risultanze delle scritture contabili (ma non l'estratto notarile delle stesse, da cui –come nella fattispecie all'esame- risulti il mero saldo del conto: oltre la pronuncia già citata, anche Cass., 10 maggio 2007, n. 10692 e Cass., 25 novembre 2010, n. 23974).

Sotto altro profilo, la Corte ha illustrato come per quanto il rapporto di conto corrente sia senz'altro unitario, avendo esso ad oggetto l'esplicazione di un servizio di cassa, in relazione alle operazioni di pagamento o di riscossione di somme da effettuarsi, a qualsiasi titolo, per conto del cliente (Cass. 5 dicembre 2011, n. 25943; Cass. 20 gennaio 2017, n. 1584; cfr. pure Cass. 28 febbraio 2017, n. 5071), non può per ciò solo ritenersi che le conseguenze discendenti da una produzione incompleta siano regolate da criteri rigidi e massimalistici.



In siffatta prospettiva, la Corte ha suggerito che, nella prospettiva consegnata dall'art. 2697 c.c., sarebbe improprio collegare sistematicamente alla mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del correntista (e quindi a credito della banca), la conseguenza di un totale rigetto della pretesa azionata.

Non vi è infatti ragione, in senso logico e giuridico, per ritenere –prosegue la Corte- che nell'ambito del contratto di conto corrente un adempimento solo parziale dell'onere di produzione degli estratti conto inibisca sempre e comunque di procedere alla semplice neutralizzazione del saldo debitorio intermedio: quasi che ai fini della definizione del rapporto di dare e avere non presenti mai alcun valore l'evidenza dell'esposizione debitoria maturata dal correntista nel periodo in cui l'andamento del conto è regolarmente documentato. Quel che conta, invece, è la possibilità di raccordare tale andamento a un dato di partenza che sia concretamente affidabile.

In tal senso, la Corte ha ribadito il senso dell'ammissibilità di un azzeramento del saldo iniziale ogniqualvolta il materiale posto all'esame del giudice possa fornire l'indicazione che –ad esempio per la condotta processuale della parte convenuta in senso sostanziale che, con riguardo al periodo non documentato da estratti conto, neghi che sia maturato, per effetto dello storno di interessi non dovuti, un proprio credito- la contabilizzazione degli interessi ultralegali o anatocistici non abbia avuto l'effetto di invertire il segno del saldo relativo al primo periodo del rapporto: e cioè l'effetto di generare un debito per il cliente (quello risultante dal primo estratto conto prodotto) in luogo del credito che si sarebbe determinato in presenza della corretta eliminazione di quelle voci (così, Cass., n. 11543/2019 cit).



3. Richiamati i principi indicati dalla Corte, deve osservarsi come il materiale in atti non consenta di rideterminare il saldo a favore della banca.

È pur vero che gli attori (in senso formale), nel proporre opposizione, non hanno allegato la titolarità di un saldo di conto corrente a loro favorevole pur a seguito della neutralizzazione delle poste passive derivanti dalla eliminazione delle clausole assunte invalide (usura e commissione massimo scoperto).

In questa prospettiva potrebbero applicarsi le regole indicate dalla Suprema Corte in ordine all'azzeramento del saldo iniziale a favore della banca da cui ricostruire il rapporto.

Nella fattispecie, però, tale operazione non può essere portata a termine, in quanto non v'è continuità negli estratti conto in atti prodotti dagli stessi opposenti.

L'esame del loro fascicolo di parte mostra come, al momento dell'iscrizione a ruolo, gli opposenti abbiano versato in atti i seguenti estratti di conto:

- dall'1 gennaio 2005 (in realtà 31 marzo 2005) al 31 marzo 2006;
- dall'1 ottobre 2006 al 31 dicembre 2006;
- dall'1 aprile 2007 al 30 giugno 2009.

Conseguentemente, risultano del tutto assenti i movimenti dall'1 aprile 2006 al 30 settembre 2006; dall'1 gennaio 2007 al 31 marzo 2007 e ancora dall'1 luglio 2009 alla chiusura ossia al momento del saldo oggetto di ingiunzione.

A quest'ultimo proposito non può non osservarsi come non sia stato indicato dalla banca quando sarebbe avvenuta la chiusura del conto.

Dalle produzioni effettuate dalla banca in sede monitoria, risulta esclusivamente che un saldo debitore per la società correntista al 3 dicembre 2013 di euro 108.875,39 con la dicitura –mai spiegata dalla banca- *ACCENS. AUTOM.*



*RAPP. DA INR – CA (sic, doc. 3 ).*

Con la stessa valuta sopra indicata risulta l'importo a debito della correntista di euro 1.752,45 con la dicitura –anche essa non spiegata- *ACC. AUT.RAP. INR–INT. ANTE SF.A.C. (sic)*, oltre due addebiti con valuta 31 dicembre 2015 con la (comprensibile) annotazione *INTERESSI CAPITALE (sic)* e la successiva determinazione del *SALDO FINALE (sic)* di euro 111.925,39 al 29 gennaio 2015, oltre interessi da quella data di euro 43,25.

Malgrado la (asserita) creditrice non abbia allegato alcunché al riguardo, dal doc. 6 prodotto in monitorio risulta che, con comunicazione raccomandata datata 26 febbraio 2013, della cui consegna non v'è comunque prova in atti non risultando sottoscritta la relativa cartolina di ricevimento, la banca avesse comunicato alla società il recesso dal conto corrente per cui è causa a seguito del mancato rispetto di un piano di rientro per lo scoperto di conto corrente.

Ma tanto non è evidentemente sufficiente a ricostruire il rapporto, perché se anche volesse ammettersi l'applicazione del saldo zero dal primo estratto conto utile prodotto dagli oppositori (ossia 1 aprile 2007) dovrebbe arrestarsi la ricostruzione al 30 giugno 2009, in quanto non risultano i movimenti successivi.

Come sottolineato, la banca non ha indicato quando sia avvenuta la chiusura del conto corrente, sicché non può neanche procedersi alla ricostruzione del rapporto per il limitato periodo dall'1 aprile 2007 al 30 giugno 2009 per il quale esistono gli estratti, in quanto non risulta alcunché dei successivi movimenti e non risulta –anzi esiste prova che il conto sia stato chiuso nel febbraio/marzo 2013– che il saldo a debito della correntista sia stato cristallizzato alla data dell'ultimo estratto conto.



In questa situazione, non è possibile procedere al ricalcolo del saldo a favore della banca una volta epurato il conto corrente degli addebiti derivanti dall'applicazione illegittima della commissione di massimo scoperto.

4. A questo proposito, vale osservare come nella ricostruzione dell'istituto effettuata dalla giurisprudenza di legittimità si sia giunti a ritenere che –con riferimento al periodo antecedente il 2009 (data del primo intervento normativo)- la c.m.s. abbia un'idonea causa giustificatrice solo qualora sia prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, conformemente alla posizione espressa dalla Suprema Corte, secondo cui la c.m.s. rappresenta la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma (in tal senso Cass. 18 gennaio 2006, n. 870) servendo a riequilibrare i costi sostenuti dalla banca per approvvigionarsi del denaro che sarebbe stato concesso alla clientela.

Per contro, la c.m.s. deve essere ritenuta priva di causa laddove calcolata – come nel caso all'esame- sulle somme in concreto utilizzate dal correntista.

Se appare legittimo che i contratti di apertura di credito prevedano la remunerazione della messa a disposizione di un importo da parte della banca, nella misura in cui detta somma non sia utilizzata, trattandosi di una prestazione che, a prescindere dal suo ammontare, ha per l'istituto un costo non remunerato dagli interessi, generalmente calcolati solo sull'importo utilizzato se, quando e nella misura in cui si verifichi l'utilizzazione, non può riconoscersi un'idonea causa giustificatrice laddove la c.m.s. sia applicata sull'utilizzato, indifferentemente intra o extra fido.



Nella fattispecie –come osservato- la c.m.s. è stata prevista contrattualmente sulla somma massima utilizzata nel trimestre (testualmente, *Commissione sul Massimo Scoperto trimestrale per utilizzi allo scoperto oltre la disponibilità esistente*, doc. 2 monitorio).

L'invalidità della pattuizione determinerebbe l'esigenza di accertare il nuovo saldo e il conseguente rigetto della domanda per impossibilità di ricalcolo del saldo debitore a favore della banca.

Il decreto, pertanto, deve essere revocato e deve essere rigettata la domanda di pagamento proposta dalla banca nei confronti degli opposenti.

5. L'opposta, in considerazione del criterio della soccombenza, deve essere condannata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., alla rifusione in favore degli opposenti in solido delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo.

I compensi sono liquidati ai valori medi per la fase di studio e a ai valori minimi per quella introduttiva e conclusionale, tenuto conto della qualità della difese svolte e dell'incidenza di queste sull'esito del giudizio, mentre nulla spetta per la fase di trattazione/istruzione, non essendo stata compiuta attività a essa riconducibile; la liquidazione tiene conto della maggiorazione per la presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, secondo comma, d.m. 55/2014).

Le spese devono essere distratte a favore dell'avv. Andrea Sorgentone, il quale si è dichiarato antistatario.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,





1. accoglie l'opposizione proposta
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 1026 emesso dall'intestato Tribunale in data 23 aprile 2015;
3. rigetta la domanda di condanna proposta dall'opposta;
4. condanna l'opposta alla rifusione in favore degli opposenti delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 10.029,70 di cui euro 5.230,00 per compensi, euro 3.138,00 di aumento per presenza di tre parti ed euro 406,50 per spese vive, comprese spese generali, oltre c.p.a. ed i.v.a.;
5. dispone la distrazione delle spese a favore dell'avv. Andrea Sorgentone.

Cagliari, 3 marzo 2020

il giudice

